Copia

COMUNE DI VESSALICO

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 30/12/2024

OGGETTO:

VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024/2026

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MANFREDI FLAVIO - Sindaco	Sì
2. BRANDI NICOLA - Consigliere	Sì
3. GAZZELLI LORENZA - Consigliere	Giust.
4. ANFOSSO GIULIANO - Consigliere	Giust.
5. BONSIGNORIO CRISTIAN - Consigliere	Sì
6. BONIFAZIO MATTEO - Consigliere	Sì
7. DEGOLA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
8. GUASCO CATERINA - Consigliere	Sì
9. ROSSANIGO ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
10. TRINCHERI EMANUELA - Consigliere	Sì
11. VINAI GIANCARLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il SINDACO MANFREDI FLAVIO.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dottor Alberto Arvasi.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

⇒ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 15/04/2024 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

⇒ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 15/04/2024 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;

⇒ con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 03/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

PREMESSO CHE ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2 del TUEL;
- ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), le variazioni di bilancio possono essere adottate, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

RICHIAMATO l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

RICHIAMATO l'art. 175 del TUEL *"Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), che testualmente recita:*

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3. 5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

CONSIDERATO altresì che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di

variazione al bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dal Responsabile del

Servizio dell’Area Tecnica tenute presenti le direttive impartite dalla Giunta Comunale;

RITENUTO di dover procedere alle variazioni di bilancio e visti gli allegati alla stessa;

RICHIAMATA la circolare n. 3/2019 del 14 febbraio 2019, con la quale il MEF/RGS ha fornito

chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’art. 1 commi da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

DATO ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il

permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi del art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata, redatta dal Responsabile del Settore finanziario sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili dei Settori e tenuto conto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;

2). DI DICHIARARE con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Flavio Manfredi
F.to

Il Segretario Comunale Reggente
Dottor Alberto Arvasi
F.to

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1º comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cu al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO	In ordine alla regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta del presente provvedimento. Il 02.10.2024 IL RESPONSABILE Geom Corrado Scrivanti F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	In ordine alla regolarità contabile: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta del presente provvedimento. Il 02.10.2024 IL RESPONSABILE Rag. Martina Agaccio F.to

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(1° Comma Art.124 D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267)

N._____ Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto segretario che copia del presene verbale è stata pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vessalico , lì

Il Segretario Comunale Reggente
Dottor Alberto Arvasi
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.L.gv. 18-08-2000 N.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio di questo Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18-8-2000, N.267

Li,

Il Segretario Comunale Reggente
Dottor Alberto Arvasi
F.to

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.Vessalico, lì_____ Il Segretario Comunale ReggenteDottor Alberto Arvasi